

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO****AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA I, L. 3/2012**

Nell'interesse del Sig. **LORENZO NUBIÈ**, nato a Pieve di Soligo TV, il 09.02.1963 (C.F.: NBU LNZ 63B09 G645O) residente in Sernaglia della Battaglia TV, Via Castello 9, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Valentina De Nardi (C.F.: DNRVNT83B61L407X) del Foro di Treviso, e con domicilio elettivo presso lo Studio professionale della stessa, in 31100 Treviso – Viale Fra' Giocondo n. 1.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria inerenti il presente procedimento al seguente numero di fax: 0422.543478 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: valentinadenardi@pec.ordineavvocatitrevisto.it.

Premesso che:

- I. l'Istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- II. si ritengono sussistenti i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della ridetta Legge, in quanto il Debitore:
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
 - non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012;
 - ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la Sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);
- III. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;
- IV. tale squilibrio trova le proprie cause nella circostanza che il Sig. Nubiè Lorenzo risulta essere debitore nei confronti di svariati Istituti di credito, per finanziamenti assunti in proprio e legati all'attività



imprenditoriale esercitata in forma societaria dalla [REDACTED] poi fallita in data 03.08.2011 (fallimento chiuso nel 2017), Società della quale il predetto era socio al 55%, nonché legale rappresentante. L'esposizione dell'istante verso le Banche, in parte garantita da ipoteche iscritte sui beni immobili in proprietà dello stesso, risultante da fideiussioni personali assunte in via solidale con l'ex socio, Sig. [REDACTED], costituisce l'obbligazione principale, ancorché risultino debiti per così dire "minori" verso privati e professionisti, e per utenze impagate riferite all'anno 2019;

- V. in data 09.03.2020, al fine di potere usufruire delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, il Sig. Nubiè Lorenzo (cod. fisc.: NBULNZ63B09G645O), nato a Pieve di Soligo (TV) il 09.02.1963 e residente in Sernaglia della Battaglia (TV), Via Castello n. 9, trasmetteva, a mezzo posta elettronica certificata, istanza (protocollata con numero 9391) all'O.C.C. "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba;
- VI. l'Organismo di Composizione della Crisi, in persona del Referente Dott.ssa Valeria Castagna, nominava l'Avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso (cod.fisc.: PGTCHR77T62L407P), con Studio in 31100 - Treviso, Viale della Repubblica, 193/I, quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento con riferimento alla medesima domanda di nomina presentata dal Sig. Nubiè Lorenzo. Detta nomina veniva accettata in data 13/03/2020 (**doc. 1 – nomina gestore della crisi**);
- VII. ai sensi dell'art. 15, comma IX, L. 3/12, l'Avv. Pagotto è tenuta a procedere alle dovute comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali ed, altresì, è tenuta a predisporre la relazione contenente:
 - il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
 - con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisca comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione;
- VIII. pertanto, vista la condizione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma I, L. 3/2012, l'Istante ha predisposto la seguente proposta di accordo di composizione della crisi da



sovraindebitamento, che è stata verificata ed attestata dal nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento:

- IX. la composizione dei debiti è indicata nella presente proposta, in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento del Sig. Nubiè Lorenzo:
 - Euro 15.271,66, pari al quinto dello stipendio del Ricorrente già accantonato dal datore di lavoro;
 - Euro 15.000,00, da versare subito;
 - Euro 50.000,00, oggetto di proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile in proprietà del Ricorrente;
- X. è prevista la falcidia dei creditori privilegiati stante l'incapienza del patrimonio;
- XI. ai fini dell'attuabilità in concreto del presente accordo e, subordinatamente, alla omologa della presente proposta, è prevista la sottoscrizione da parte del Sig. Nubiè Lorenzo di una offerta irrevocabile d'acquisto avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di Sernaglia della Battaglia, alla Via Castello n. 13, catastalmente identificato come di seguito, in favore della Società immobiliare [REDACTED] per un importo pari ad Euro 50.000,00;
- XII. per meglio consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato e per comprendere le ragioni che hanno condotto il Sig. Nubiè Lorenzo a formulare tale proposta di accordo per la composizione della crisi, si riepilogano le cause dell'indebitamento del Proponente.

** § **

1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Alla data di presentazione del presente ricorso, l'importo complessivo del debito del Sig. Nubiè Lorenzo ammonta ad **Euro 1.089.495,50**.

Per la grandissima parte, la situazione di sovraindebitamento del Ricorrente trova la propria causa nella pregressa attività imprenditoriale svolta in forma societaria con la [REDACTED] società leader nel settore della bio edilizia (**doc. 2 - visura storica [REDACTED]**).

Di tale Società, dichiarata fallita in data 03.08.2011 (fallimento chiuso nel 2017) a causa dei gravissimi problemi finanziari, il predetto Sig. Nubiè Lorenzo era socio al 55%, nonché legale rappresentante.



L'esposizione dell'Istante nei confronti dei diversi Istituti di Credito, parzialmente garantita da ipoteche iscritte sui beni immobili in proprietà dello stesso, costituisce l'obbligazione principale e deriva, in particolare, dalla assunzione, in via solidale con l'ex socio, il Sig. [REDACTED], di ingenti garanzie fideiussorie personali per l'ottenimento di linee di credito operative in favore della Soc. [REDACTED]

Tali linee di credito erano state accese per la realizzazione di un grandioso progetto architettonico che doveva consistere nella realizzazione di un complesso di "case clima" aventi altissime prestazioni in tema di risparmio energetico. Si trattava di un'importante sfida per l'impresa che l'avrebbe resa leader nel settore della bio edilizia e del risparmio energetico in Italia.

Tuttavia, a causa di alcune problematiche di cantiere che hanno rallentato e poi bloccato i lavori, il complesso abitativo non è più stata portata a termine tanto da costringere la [REDACTED] a restituire il doppio delle caparre versate dai promissari acquirenti poi rimasti insoddisfatti.

Da qui la società è entrata in un turbinio di esborsi economici per cercare quantomeno di mantenere in piedi la struttura e pagare fornitori e dipendenti senza tuttavia riuscire ad incassare alcunchè.

A ciò si sono aggiunte, le improvvise richieste di rientro, sollecitate da alcuni Istituti Bancari a seguito dell'evolversi della situazione di dissesto che hanno, poi, portato la società stessa in una profonda crisi finanziaria tale da generarne l'inevitabile fallimento.

Ai fini della valutazione della diligenza del Debitore nell'assumere le proprie obbligazioni, giova rilevare come il Sig. Nubiè Lorenzo si sia determinato Egli stesso alla richiesta di autofallimento.

Tali Istituti hanno dunque aggredito dapprima la Società, ormai fallita, e successivamente il patrimonio dei garanti, tra cui quello del Sig. Nubiè Lorenzo.

In particolare, nell'ambito del Fallimento della [REDACTED], si è proceduto alla vendita:

- degli immobili siti in Pezzan di Istrana, ipotecati in favore di Banca della Marca, con un ricavo pari ad Euro 256.500,00;



- degli immobili siti Fontigo di Sernaglia della Battaglia, ipotecati in favore di Monte dei Paschi di Siena, con un ricavo pari ad Euro 122.480,00;
- degli immobili siti in Pieve di Soligo, ipotecati in favore di Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank, con un ricavo pari ad Euro 1.128.600,00;
- degli ulteriori immobili, delle attrezzature, dei crediti etc., con un ricavo pari ad Euro 295.317,64.

Con riguardo, invece, ai beni personali del Sig. Nubiè Lorenzo, si è proceduto alla vendita:

- degli immobili siti in Sernaglia della Battaglia, ipotecati in favore di Banca Prealpi, con un ricavo pari ad Euro 26.300,00;
- degli immobili siti in Sernaglia della Battaglia, ipotecati in favore di Banca della Marca, con un ricavo pari ad Euro 30.700,00;

La somma complessiva incassata a seguito di tali vendite ammonta ad Euro 1.907.907,64.

Pertanto, considerato che la quasi totalità degli impegni finanziari dell'odierno Ricorrente possono venire ricondotti, direttamente o indirettamente, alla Sua partecipazione in qualità di socio della Società [REDACTED], i creditori di quest'ultima incasseranno, in totale, una somma di Euro 1.987.907,64 c.ca (cifra che, in percentuale, corrisponde al 57,12% del totale dei crediti).

2. SULLA SITUAZIONE DEL PROPONENTE.

Alla data di presentazione del presente ricorso, la situazione patrimoniale e reddituale dell'istante evidenzia le seguenti poste:

3.1 Sul reddito medio annuale del Ricorrente.

A far data dal mese di novembre del 2015, il Sig. Nubiè Lorenzo esercita la propria attività lavorativa come impiegato tecnico commerciale alle dipendenze della [REDACTED], in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo a titolo di retribuzione l'importo annuale di Euro 23.516,27(**doc. 3 – lettera di conferma assunzione a tempo indeterminato**).



Il nucleo familiare del Ricorrente, come risulta dall'allegato stato di famiglia, è composto, oltre che dal medesimo, dalla convivente Sig.ra [REDACTED] (**doc. 4 - certificato residenza e stato famiglia**).

La [REDACTED] tuttavia, essendo disoccupata dal 16.10.2012, non è in grado di contribuire al mantenimento della famiglia, affinché il Sig. Nubiè Lorenzo è l'unico a poter provvedere al soddisfacimento dei bisogni quotidiani della coppia.

In sostanza, il nucleo familiare ha a disposizione la somma mensile pari ad Euro 1.522,07, al lordo della trattenuta operata dal datore di lavoro in favore di Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank, in ragione del procedimento esecutivo presso terzi promosso con pignoramento del 29.08.2017, somma che viene interamente destinata al sostentamento della coppia.

A tale somma si aggiunge la tredicesima mensilità, in media di Euro 1.200,00.

Nel complesso, con tali somme il Sig. Nubiè riesce a stento a provvedere alle necessità proprie e della famiglia, quantificate in Euro 1.250,63 mensili, come si vedrà *infra*.

3.2 Sul patrimonio del Ricorrente.

Il patrimonio del Sig. Nubiè Lorenzo è costituito da:

a) l'immobile adibito a civile abitazione situato nel Comune di Sernaglia della Battaglia (TV), alla Via Castello n. 13, catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Sernaglia della Battaglia, Foglio 4, Particella 1768, Cat. A/3, Cl. 2, 6 vani, sup. cat. 176 mq, rendita Euro 325, 37 (**doc. 5 – visura catastale**).

Si tratta della porzione di un più ampio, vetusto e fatiscente, fabbricato adibito ad uso residenziale, disabitato, completo di un'area pertinenziale scoperta sui lati nord e sud.

L'immobile risulta gravato di una servitù di passaggio passiva a favore della porzione di un fabbricato adiacente.

Infine, giova rilevare come detto immobile sia stato pignorato dalla Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank, la quale ha promosso l'esecuzione ancora pendente rubricata al n. R.G. 1042/2011 avanti il Tribunale di Treviso, procedura nella quale sono intervenute Banca del Credito Cooperativo delle Prealpi e Banca della Marca.



b) un'autovettura Fiat Punto targata [REDACTED] del valore di circa Euro 1.500,00, della quale il Sig. Nubiè Lorenzo è comproprietario per la quota di un terzo con i fratelli [REDACTED] (doc. 6 - visura PRA).

Il bene è pervenuto al Ricorrente a titolo di successione ereditaria a seguito della morte della madre ed è utilizzato dal Sig. Nubiè Lorenzo in via esclusiva in forza di un accordo di comodato gratuito con i fratelli, prevalentemente per recarsi sul posto di lavoro.

Dalla anzidetta situazione patrimoniale, dunque, consegue che l'unico bene in proprietà del Sig. Nubiè Lorenzo effettivamente liquidale è rappresentato dal sopra indicato bene immobile.

Si precisa sin da subito che il succitato immobile è stato oggetto di sentenza n. [REDACTED] con la quale il Tribunale di Treviso in data [REDACTED] ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di Volksbank ex art. 2901 e ss. C.c. della cessione della quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di proprietà effettuata dal ricorrente al fratello, [REDACTED]. La pronuncia evidenziava come tale disposizione patrimoniale fosse stata fatta dal sig. Nubiè Lorenzo cinque giorni dopo l'invio della comunicazione di revoca degli affidamenti da parte dell'Istituto bancario.

Sul punto il sig. Nubiè ha prontamente specificato che tale trasferimento nasceva da una preliminare d'acquisto sottoscritta con il fratello nel lontano 1997 (in particolare il 18.10.1997) in quanto il [REDACTED] era interessato a comprare la porzione di abitazione adiacente alla sua proprietà. Il prezzo di vendita concordato è poi stato versato in parte mediante assegni bancari tratti su Banca Popolare di Asolo e Montebelluna e in parte mediante acollo da parte del promissario venditore delle spese di ristrutturazione dell'immobile.

Ora, preme precisare che l'ipotesi descritta dall'art. 2901 c.c., ove si individuano come oggetto dell'azione revocatoria i meri *"atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio"* alle ragioni del creditore è qualcosa di diverso e non può essere accostato al principio sancito dal legislatore all'art. 10 L. 3/12 (che stabilisce la revoca dell'accordo ove si *"accerti la presenza di iniziative o atti di frode ai creditori"*).

La norma in esame (art. 10 L. 3/2012) richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole, ma) *"in frode"* ai creditori. E tale requisito si atteggia in maniera diversa, avendo la finalità non già della tutela del credito – per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò predisposte, tra



cui la citata revocatoria –, ma di rappresentare una condizione di “meritevolezza” del debitore, ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale predisposta dalla legge a sua tutela (cfr. Cass. Sez. I, n. 7158 del 13.03.20). Nell’ottica dei creditori concorrenti, infatti, a nulla rileva che vi siano stati atti che hanno diminuito la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; al contrario, un’interpretazione dell’atto in frode quale atto meramente pregiudizievole finirebbe per svilire la stessa ratio sottesa agli istituti in esame, in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore negli ultimi 5 anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura, anche laddove essa si basi su un serio e adeguato piano di ristoro dei creditori.

Ne consegue che “l’atto in frode” va interpretato quale atto non meramente negativo delle ragioni creditorie, ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe “meritevole” della concessione di un “beneficio”, quale quello della prosecuzione della procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo.

Ciò dovrebbe convincere che l’atto di frode non può essere assimilato tout court all’atto di disposizione patrimoniale o al ben più ampio concetto di meritevolezza.

A ciò si aggiunge il fatto che, nel caso di specie, per l’effetto della delega incondizionata alla vendita sottoscritta in data 29.03.2021 dal sig. [REDACTED], l’intero ricavato andrà a beneficio dei creditori della procedura (e non solo la quota di ½).

3.3 Sulla situazione debitoria del Sig. Nubiè Lorenzo.

La documentazione relativa alle somme vantate dai creditori nei confronti del Proponente, così come illustrato nel seguente prospetto, è stata messa a disposizione del nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento.

A) CREDITORI IPOTECARI

- **creditore ipotecario I grado.** Marmarole Spv S.r.l. (cessionaria Banca Prealpi, mandataria MCE Locam S.p.a.) – mutuo ipotecario del 2011 di originari Euro 122.000,00. Creditrice intervenuta EI R.G. n. 1042/2011 e del divisionale R.G. n. 7260/2017 – Euro 194.820,26.



- **Creditore ipotecario II grado.** Etna Spv S.r.l. (cessionaria Volksbank, mandataria Whitestar S.r.l.) – fideiussione in favore di [REDACTED] [REDACTED] (esposta per complessivi Euro 2.871.075,50 per contratto di conto corrente, di finanziamento di conto corrente e di apertura di credito), al netto delle somme riscosse dal Fallimento e nei limiti dell'ammontare massimo della garanzia personale. Obbligazione di garanzia personale assunta in solido con il Sig. [REDACTED] Creditrice pignorante EI R.G. n. 1042/2011. – Euro 500.000,00;

Totale crediti ipotecari: Euro 694.820,26

B) CREDITORI CHIROGRAFARI

- BCC Npls 2019 S.r.l. (cessionaria Banca della Marca, special servicer DoValue S.p.a.) – fideiussioni in favore di [REDACTED] Creditrice intervenuta EI R.G. n. 1042/2011 con ipoteca volontaria sui beni già venduti in asta – Euro 285.480,51;
- Siena Npls 2018 S.r.l. (cessionaria Monte dei Paschi di Siena, mandataria Juliet S.p.a.) – fideiussioni in favore di [REDACTED] [REDACTED] – Euro 98.081,44;
- Mori Marco – spese di lite per soccombenza giusta sentenza n. 747/2016 del 18 marzo 2016 del Tribunale di Treviso. Obbligazione solidale con la [REDACTED] [REDACTED] – Euro 10.464,00;
- Findomestic – acquisto rateale di lavatrice da restituire in 20 rate – Euro 151,36;
- Comune di Sernaglia della Battaglia – Imposta sugli Immobili € 498,00

Totale crediti chirografari: Euro 394.675,31.

TOTALE GENERALE: 1.089.495,50 (oltre spese in prededuzione) (doc. 7 – elenco creditori, quantificazione dei crediti)

4. SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL SIG. NUBIE' LORENZO E DELLA SUA FAMIGLIA.

In punto spese correnti, di seguito si procede a specificarne nel dettaglio l'elenco.

Voce spesa	Importo mensile €
Gas Metano	116,67



Energia Elettrica	58,33
Acquedotto	37,50
Asporto rifiuti	45,83
Consorzio Bonifica	2,92
Imu (casa via Castello)	20,25
Assicurazione auto	37,50
Bollo Auto	17,25
Carburante auto	187,50
Manutenzione auto	36,46
Spese sanitarie	37,50
Spese dentali e ottiche	47,92
Spese alimentari	238,33
Spese vestiario	86,87
Spese svago	130,00
Spese alloggio - rimborso forfettario	150,00
Totale spese mensili	1.250,63

Si precisa che le voci di costo, in base alla tabella *supra* illustrata, afferiscono all'alimentazione e alle spese necessarie per soddisfare le esigenze principali della famiglia e le eventuali spese straordinarie non prevedibili. Tutto è calcolato, peraltro, nell'ottica del risparmio e della miglior economia (**doc. 8 – spese correnti**).

Si fa presente, infine, che l'indice ISTAT 2019 della spesa media mensile nel nord Italia calcolato per un nucleo familiare composto da due persone tra i 35 e i 64 anni senza figli è di Euro 2.495,91 (per una sola persona di pari età è di Euro 1.715,15), dunque di gran lunga superiore rispetto a quella indicata in questa sede, mentre l'indice ISTAT 2019 di soglia di povertà assoluta di una coppia in un comune del nord Italia con meno di 50.000 abitanti è di Euro 1.590,79 (per una sola persona di Euro 754,26).

5. SULLA DILIGENZA DEL SIG. NUBIE' LORENZO.



La semplice analisi di quanto *supra* in ordine alla situazione debitoria dell'odierno Ricorrente avvalorata e dimostra le premesse anticipate in merito alle motivazioni delle obbligazioni del Sig. Nubiè.

In particolare, il Ricorrente:

- Non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole aspettativa di poterle adempiere, ma, anzi, lo ha fatto in una prospettiva di risanamento aziendale, che, se si fosse avverata, avrebbe consentito il corretto adempimento delle obbligazioni assunte;
- Non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma lo stesso ha, suo malgrado, subito detto sovraindebitamento.

Come si è avuto modo di illustrare, l'indebitamento complessivo del Sig. Nubiè Lorenzo è sorto, nel lontano 2011, a causa ed in conseguenza delle obbligazioni assunte in proprio nei confronti degli Istituti di Credito a titolo di fideiussione, anche ipotecarie, in favore della [REDACTED], dichiarata fallita nel 2011, della quale il Ricorrente era socio di maggioranza ed amministratore, oltre ai debiti tributari della stessa, trasferiti in capo al medesimo Sig. Nubiè *ex lege* a seguito del fallimento.

La liquidazione delle proprietà immobiliari del Sig. Nubiè Lorenzo in seno alla pendente procedura di esecuzione immobiliare ha consentito una parziale riduzione dell'ammontare complessivo della esposizione.

Giova precisare, peraltro, che non risultano ulteriori debiti finanziari o al consumo contratti dal Ricorrente con finanziarie, istituto di credito o privati – ad eccezione del finanziamento erogato per l'acquisto con pagamento a rate di una lavatrice, ad oggi regolarmente onorato.

Per quanto occorrer possa, si dà atto che il certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (al 07.07.2020) è negativo, così come la visura protesti del 08.07.2020 (**doc. 9 – certificato Procura della Repubblica; doc. 10 – visura protesti**).

** § **

6. SULLA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.



Una volta descritta la situazione reddituale e patrimoniale del Sig. Nubiè Lorenzo ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento di sé stesso e della propria famiglia, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi di sovraindebitamento sofferta dal Ricorrente.

6.1 Ipotesi base e descrizione della proposta.

Il patrimonio del Sig. Nubiè Lorenzo è costituito dei beni di cui al paragrafo *sub* 3.2.

La presente proposta di accordo di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori chirografari e ipotecari, i quali verranno soddisfatti con l'attribuzione dell'intero valore del bene immobile, come di seguito determinato.

Infatti, la predetta incapienza patrimoniale del Ricorrente determina, *ipso iure*, la falcidia di alcuni crediti privilegiati con retrocessione dei medesimi a pari grado chirografo.

Si dimostrerà nel prosieguo che, l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene (immobile) del Ricorrente sul quale insistono le prelazioni, circostanza verificata ed attestata dal nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento.

6.2 Determinazione del valore di liquidazione del bene immobile del Ricorrente.

Per la corretta determinazione del valore di liquidazione dell'immobile del Ricorrente si è fatto riferimento al suo valore di vendita forzata, pari ad Euro 70.000,00 (prezzo base d'asta della piena proprietà del bene), così come indicato nella perizia del 14.09.2016 (**doc. 11 – perizi di stima**).

Il suddetto immobile sarà acquistato dalla Società immobiliare [REDACTED], per un importo pari ad Euro 50.000,00, mediante atto di compravendita, qualora venisse accolta la presente proposta di accordo di composizione della crisi.

Il sig. Nubiè mette a disposizione tutte le proprie risorse economiche, anche attraverso l'aiuto di terzi, per assicurare l'attuabilità del piano e la massima soddisfazione dei creditori, stante l'incapienza del proprio patrimonio.



7. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Si procede ora alla dettagliata e specifica formulazione della proposta, tenendo conto del carico debitorio indicato al paragrafo *sub* 3.3 e della sopra illustrata situazione reddituale e patrimoniale del Sig. Nubiè Lorenzo, con la indicazione degli importi da proporre, secondo la vigente normativa, ai singoli creditori.

Ipotesi di base:

- Acquisto dell'immobile di proprietà del ricorrente da parte della società immobiliare **[REDACTED]**, per un importo pari ad Euro 50.000,00 corrispondente all'offerta minima ricavabile dalla vendita all'asta al primo esperimento (**doc. 12 – proposta irrevocabile di acquisto e lettera di proroga**).

Nella proposta irrevocabile di acquisto è espressamente affermato che l'atto pubblico verrà stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa relativo alla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e che, in mancanza di decreto di omologa da parte del Tribunale, la proposta cesserà di produrre effetti;

- Impegno del ricorrente a mettere a disposizione dei creditori una somma pari ad euro 15.000 (**doc. 13 – proposta di versamento**) nonché la somma già accantonata dal datore di lavoro e pari ad euro 15.271,66 per un totale complessivo di euro 29.971,93, così come rappresentato dettagliatamente nel prospetto di seguito riportato:

Prospetto: proposta di accordo di composizione

CREDITORI IPOTECARI E PRIVILEGIATI

- A) Marmarole SPV s.r.l. cessionaria di Banca Prealpi, mandataria MCE Locam spa – Ipotecario I grado – Importo originario: 191.313,49
proposta di pagamento: euro 40.000,00 pari 21%
- B) Etna Spv srl cessionaria di Volksbank mandataria di Whitestart srl – ipotecario di II grado – importo originario euro 500.000,00 proposta di pagamento euro 10.000,00 pari al 2%

TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI E IPOTECARI



Importo originario euro 691.313,49 - proposta di pagamento euro 50.000,00

PREDEDUZIONI

- A) OCC Avv. Chiara Pagotto euro 4.772,30 totale pagamento 4.772,30 pari al 100%
- B) Avv. Valentina De Nardi euro 5.836,48 totale pagamento 5.836,48 pari al 100%
- C) spese diverse attinenti la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sull'immobile di proprietà del sig. Nubiè e altre spese 2.500,00 totale pagamento 2.500,00 pari al 100%

Per un totale di euro **13.108,78**

CREDITORI CHIROGRAFARI

- A) Siena Npl 2018 srl cessionaria MPS mandataria Juliet spa – chirografo – importo originario 98.081,44 – proposta di pagamento 980,81 euro pari al 1%
- B) Marmarole SPV s.r.l. cessionaria di Banca Prealpi, mandataria MCE Locam spa – Importo originario: 3.506,77 proposta di pagamento 35,07 euro pari al 1%
- C) BCC Npls 2019 srl cessionaria di Banca della Marca, special service DoValue s.p.a. – importo originario 285.480,51 proposta di pagamento 2.854,81 euro pari al 1%
- D) Mori Marco – chirografo – importo originario 10.464,00 – proposta di pagamento 104,64 euro pari al 1%
- E) Findomestic – chirografo – importo originario 151,36 – proposta di pagamento 1,51 pari al 1%
- F) Comune di Sernaglia della Battaglia – Importo originario € 498,00 – proposta di pagamento 4,98 pari al 1%

TOTALE CREDITORI CHIROGRAFI

Importo originario euro 398.182,08 - proposta di pagamento euro 3.981,82

L'analisi del precedente prospetto conferma:



- a) la soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione;
- b) la soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio, in misura non inferiore a quella realizzabile.

8. SULL'ARCO TEMPORALE PREVISTO PER I PAGAMENTI AI CREDITORI.

Sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti del sig. Nubiè Lorenzo dal momento dell'avvenuta omologa della presente proposta di accordo, secondo i termini fissati per il rogito notarile di compravendita dell'immobile oggetto di proposta irrevocabile di acquisto e comunque non oltre 30 giorni dalla suddetta pronuncia.

9. SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

La proposta di accordo presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

In caso di liquidazione, l'art. 14-ter, VI comma, lett. b), Legge n. 3/2012 prevede che non possano essere compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile. Nel caso *de quo*, si è ampiamente descritta la situazione economica finanziaria della famiglia e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione dal Sig. Nubiè Lorenzo (15.000 + 15.271,66 = 30.271,66 euro) è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

È doveroso precisare, inoltre, che con l'omologa del suddetto accordo, il ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori un importo complessivo pari a 30.271,66 euro che gli stessi, in caso di liquidazione dei beni, recupererebbero – sempre che non intervengano impedimenti di forma maggiore – in ben 4 anni!



In secondo luogo, per quanto attiene al valore di acquisto del bene immobile derivante dalla proposta irrevocabile della società immobiliare [REDACTED] è opportuno sottolineare che il prezzo pari ad euro 50.000 è il miglior risultato raggiungibile in considerazione dell'incertezza derivante dalla liquidazione dei beni e dall'appetibilità del bene viste le sue caratteristiche, di talché non sarebbe conveniente per nessun creditore procedere al pignoramento immobiliare.

Infine, nel caso in cui il presente piano non fosse sostenibile per cause non imputabili al debitore, la presente procedura potrebbe sempre trasformarsi in una procedura liquidatoria e, pertanto, i creditori non subirebbero alcun danno dall'omologazione del presente accordo.

Alla luce di quanto esposto, il proponente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Adito voglia:

- Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e ss. della Legge n. 3/2012, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma I, Legge n. 3/2012 nei confronti del Sig. Nubiè Lorenzo;
- Fissare *ex art. 10, comma I, della Legge n. 3/2012* con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismi di composizione della crisi, del decreto;
- Ordinare, *ex art. 10, comma II, lett. c) della Legge n. 3/2012*, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

In via istruttoria, oltre ai documenti citati nel presente atto, si produce documentazione esaminata dall'O.C.C. ai fini della redazione della proposta.



*Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad **Euro 98,00**.*

Con osservanza.

Treviso, li 27.07.2021

Avv. Valentina De Nardi

